

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza sezione civile**

Il Tribunale, riunito nelle persone dei magistrati:

Dott Virginia Zuppetta - PRESIDENTE

Dott Maria Gabriella Perrone - GIUDICE REL

Dott Giancarlo Maggiore - GIUDICE

Decidendo il reclamo promosso da

(...), in persona del legale rappresentante con l'avv.to (...)

RECLAMANTE

Contro

(...), in persona del legale rappresentante, con l'avv.to (...)

RECLAMATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di reclamo depositato il 13.04.2026 la società (...) impugnava l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 31 marzo 2026, nel procedimento esecutivo presso terzi n. xx/2025 R.G.E., con la quale era stata rigettata l'istanza della società debitrice diretta a far dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c.

Deduceva che il provvedimento impugnato aveva escluso l'applicabilità del meccanismo estintivo previsto dalla citata disposizione, sul rilievo che l'estinzione per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato costituisse un effetto tipico delle sole ipotesi di sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. per gravi motivi, e non fosse estensibile ai casi, come quello di specie, in cui la sospensione della procedura esecutiva era intervenuta ai sensi dell'art. 623 c.p.c., quale effetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Narrava che la procedura esecutiva, della quale si chiedeva l'estinzione, era stata promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 11 novembre 2024 da (...), sulla base di decreto ingiuntivo emesso il 6 ottobre 2024 e notificato il 18 ottobre 2024, provvisoriamente esecutivo.

Rappresentava che avverso tale decreto ingiuntivo la debitrice aveva proposto tempestiva opposizione, nell'ambito della quale, con Provv. del 23 gennaio 2025, il giudice dell'opposizione aveva sospeso l'esecutività del titolo ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Rilevava che: in ragione di ciò, con decreto del 6 febbraio 2025, il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 c.p.c., con effetto retrodatato al 23 gennaio 2025; in data 30 giugno 2025, la società debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione, in quanto vincolate a destinazioni pubbliche (fondi PNRR, FSC e altre risorse destinate a enti pubblici); a seguito di tale opposizione, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 23 settembre 2025, rilevando che la procedura era già sospesa ex art. 623 c.p.c., e senza disporre sulla sospensione, aveva assegnato alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., determinando così l'innesto del modello bifasico tipico dell'opposizione esecutiva; tale termine decorreva dalla comunicazione del Provv. in data 24 settembre 2025 e veniva quindi a scadere il 23 novembre 2025, senza che nessuna delle parti avesse introdotto il giudizio di merito; decorso inutilmente il termine, la società (...) depositava in data 27 novembre 2025 istanza di estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., sostenendo che la mancata introduzione del giudizio nel termine perentorio assegnato dovesse determinare l'automatica estinzione della procedura; tale istanza veniva tuttavia rigettata con l'ordinanza del 31 marzo 2026, oggetto dell'odierno reclamo, sul presupposto della non applicabilità del meccanismo estintivo alla fattispecie in esame.

Riteneva erroneo il provvedimento reclamato per:

contraddittorietà interna del percorso processuale seguito dal giudice dell'esecuzione.

Deduceva, infatti, che, con l'ordinanza del 23 settembre 2025, il giudice aveva attivato il modulo procedimentale tipico dell'opposizione esecutiva, assegnando il termine perentorio ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito; tuttavia, con il successivo Provv. del 31 marzo 2026, aveva negato gli effetti tipici di tale schema, escludendo l'operatività della disciplina dell'art. 624, comma 3, c.p.c. e, quindi, l'estinzione della procedura. Riteneva una simile ricostruzione intrinsecamente incoerente, in quanto non sarebbe consentito attivare il modello bifasico dell'opposizione e, successivamente, negarne retroattivamente le conseguenze.

erronea qualificazione attribuita al termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c.

La reclamante sosteneva che tale termine, in quanto espressamente qualificato come perentorio, non potesse essere considerato privo di effetti, dovendo invece comportare conseguenze processuali tipiche in caso di inutile decorso diversamente realizzandosi uno svuotamento della funzione decadenziale del termine stesso.

la violazione e falsa applicazione dell'art. 624, comma 3, c.p.c.

Sosteneva la reclamante che tale disposizione dovesse essere interpretata in senso sistematico e funzionale, sicché il meccanismo estintivo di cui al citato articolo deve poter operare anche in presenza di una sospensione originariamente riconducibile all'art. 623 c.p.c., laddove il giudice dell'esecuzione abbia comunque attivato il modello dell'opposizione esecutiva e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

difetto della titolarità del credito

Evidenziava che, in data 27 maggio 2025, la società creditrice originaria (...) era stata dichiarata in liquidazione giudiziale e che il credito oggetto dell'esecuzione era stato nel frattempo ceduto ad (...) mentre il curatore della procedura concorsuale aveva promosso azione revocatoria avverso tale cessione. Da ciò deriverebbe una situazione di incertezza circa la titolarità del credito e, conseguentemente, circa la legittimazione attiva nel processo esecutivo, circostanza che imporrebbe, quanto meno, una verifica da parte del giudice o l'adozione di provvedimenti idonei a garantire la regolarità del contraddittorio.

Alla luce di tali motivi, la società reclamante concludeva chiedendo, in via principale, la riforma dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato e, in via subordinata, l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della regolare prosecuzione del processo esecutivo, anche alla luce delle sopravvenienze relative alla titolarità del credito.

Si costituiva parte reclamata la quale insisteva per il rigetto del reclamo per le ragioni tutte esposte nel provvedimento reclamato.

IL RECLAMO È INFONDATO

La questione devoluta al Collegio concerne l'individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., e segnatamente se il meccanismo estintivo ivi previsto possa trovare applicazione anche in ipotesi in cui la sospensione della procedura esecutiva non sia stata richiesta e quindi non sia stata disposta ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.p.c., ma sia comunque seguita dall'assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c.

Deve preliminarmente osservarsi che la sospensione del processo esecutivo disposta ai sensi dell'art. 623 c.p.c., conseguente alla sopravvenuta inefficacia esecutiva del titolo, non determina l'estinzione del processo, ma comporta una mera situazione di quiescenza, destinata a permanere sino al venir meno della causa sospensiva ovvero all'adozione di un provvedimento definitorio tipico.

Nel caso di specie, al tempo dell'opposizione, il processo esecutivo risultava già sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c.

Dagli atti di causa emerge che con il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opponente, odierno reclamante, non ha richiesto disporsi la sospensione del giudizio ex art. 624 I c., c.p.c. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dell'assenza di domanda di sospensione ex art. 624 I c. c.p.c. e della già disposta sospensione ex art. 623 c.p.c., non ha

adottato un ulteriore provvedimento sospensivo, limitandosi legittimamente a concedere i termini per l'introduzione del giudizio di merito.

In tale situazione processuale, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato non è idonea a determinare l'estinzione del processo esecutivo.

Ed infatti, l'art. 624, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che il processo esecutivo si estingua nel caso in cui, a seguito della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una opposizione, il giudizio di merito non sia introdotto nel termine assegnato.

Tale disposizione configura una fattispecie estintiva a formazione progressiva, che presuppone:

- La richiesta e l'adozione di una sospensione del processo esecutivo qualificata, in quanto funzionalmente collegata alla proposizione dell'opposizione;

- un provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

- la successiva mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato.

Si tratta, pertanto, di una ipotesi tipica e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione al di fuori dei presupposti normativamente delineati.

Nel caso di specie, tale meccanismo non è configurabile, atteso che:

- la sospensione del processo esecutivo non è stata disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (e nemmeno richiesta dall'opponente), ma era già operante per effetto di autonomo provvedimento ex art. 623 c.p.c.;

- il giudice dell'esecuzione non ha adottato nessuna nuova sospensione funzionale all'opposizione, essendosi limitato a rilevare lo stato di quiescenza già in atto.

Ne consegue che difetta il presupposto fondamentale richiesto dall'art. 624, comma 3, c.p.c., rappresentato da una sospensione funzionalmente collegata all'opposizione.

In tale contesto, la mancata introduzione del giudizio di merito determina esclusivamente l'inefficacia dell'opposizione proposta e non può estendersi, in via analogica, a produrre effetti estintivi del processo esecutivo, in contrasto con il principio di tipicità delle cause di estinzione.

In assenza di una causa tipica di estinzione, l'istanza del debitore è stata dunque correttamente rigettata dal Giudice dell'esecuzione.

Per l'effetto il reclamo non può accogliersi.

Irrilevante ai fini della definizione del presente giudizio è la questione afferente al difetto "probabile" della titolarità del rapporto in capo alla reclamata per la pendenza di un giudizio di revocazione, atteso che: 1) il giudizio non è stato definito; 2) in ogni caso esso al più importerebbe una pronuncia di inefficacia e non già un mutamento nella titolarità formale.

P.Q.M.

Le spese di lite del presente reclamo si compensano tra le parti in ragione della peculiarità della questione controversa.

Conclusione

Così deciso in Lecce, il 16 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2026.